

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ORIGINALE

N° 25

Seduta del 28/06/2022

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della L.R. n.31 del 24.06.1986 dei consiglieri comunali neoeletti.

Consiglieri assegnati al Comune n°12
Consiglieri in carica n°11

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore 20,30 e ss. in Monterosso Almo in Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 17/06/2022 Prot. N°6038 notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile, dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line Comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Dott.ssa Nadia Gruttadauria.

		<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1. D'Aquila	Giovanni	<u> x </u>	<u> </u>
2. Caruso	Rossella	<u> </u>	<u> x </u>
3. Canzoniero	Sebastiano	<u> X </u>	<u> </u>
4. Cultrera	Giovanna	<u> X </u>	<u> </u>
5. Giaquinta	Gabriella	<u> X </u>	<u> </u>
6. Arcieri	Filippo	<u> x </u>	<u> </u>
7. Barresi	Salvatore	<u> X </u>	<u> </u>
8. Scollo	Maria Rita	<u> x </u>	<u> </u>
9. Tavano	Rosy Maria	<u> x </u>	<u> </u>
10. Esposito	Fabiano	<u> X </u>	<u> </u>
11. Milena	Sammatrice	<u> X </u>	<u> </u>
12. Amato	Paolo	<u> X </u>	<u> </u>

Presenziano la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Giovanni D'Aquila. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. ssa Nadia Gruttadauria.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile.

Monterosso Almo lì

Il Funzionario Responsabile

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il Presidente del Consiglio provvisorio dà lettura del punto n. 4) all'o.d.g., rubricato "Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della L.R. n. 31 del 24.06.1986 dei consiglieri comunali neoeletti" e evidenzia che dal verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione con cui sono stati proclamati gli eletti non risultano motivi di incompatibilità, né sono stati presentati reclami in tal senso dagli elettori. Pertanto, invita i consiglieri presenti a dichiarare se siano a conoscenza di motivi di incompatibilità.

Successivamente, il Presidente del consiglio provvisorio, nessuno chiedendo di intervenire, dà atto che non sussistono motivi di incompatibilità per i consiglieri in carica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della L.R. n. 31 del 24.06.1986 dei consiglieri comunali neoeletti.

IL PROPONENTE

Dato atto che in questo Comune, in data 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco;

Preso atto del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, depositato nella Segreteria comunale in data 14.06.2022 relativo alla proclamazione del Sindaco e dei n.12 consiglieri eletti, tra i quali è ricompreso il candidato Sindaco non eletto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L.R. n. 35 del 15.09.1997, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 11.08.2016 n. 17;

Dato atto che, effettuata la verifica della regolare costituzione, la verifica delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità e le eventuali surroghe, il Consiglio Comunale deve prendere in esame eventuali ipotesi di incompatibilità dei componenti dell'organo consiliare, come disciplinate dagli artt. 10 e 11 della l.r. 24.06.1986, n. 31 e ss.mm.ii., avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri comunali interessati, secondo le disposizioni dell'art. 14 della stessa legge regionale n. 31/1986 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sono incompatibili con la carica di consigliere comunale:

1. L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente. (Art. 10, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)
2. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. (Art. 10, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)
3. Il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1986 (sopra descritti). (Art. 10, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)
4. Colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso. (Art. 10, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)
5. Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato,

dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito. (Art. 10, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.);

6. Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Art. 10, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)
7. Colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il Comune (Art. 10, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)
8. Colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell' articolo 9 della legge regionale n. 31/1986. (Art. 10, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)
9. Il consigliere comunale di altro Comune. (Art. 11, comma 1 e art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.);
10. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere (circoscrizione) di un Comune. (Art. 11, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.);
11. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. (Art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.);

Dato atto che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale. (Art. 13, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.), se non rimosse entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità. (Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.);

Dato atto che dal verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativo alla proclamazione del Sindaco e dei consiglieri, depositato alla Segreteria comunale in data 14.06.2022, non figurano nei riguardi dei consiglieri neoeletti segnalazioni di incompatibilità presentate da elettori;

Dato atto che, successivamente alla proclamazione dei consiglieri comunali eletti, non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle richiamate cause di incompatibilità in capo ai Consiglieri comunali appena eletti;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese nei modi di legge da ciascun proclamato consigliere comunale e acquisite agli atti d'ufficio;

Dato atto che, qualora dovessero emergere in corso di seduta motivi ostativi alla carica nei confronti dei consiglieri neoeletti si procederà ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 31/1986, con assegnazione al consigliere interessato del termine di dieci giorni per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità;

Dato atto che per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità si procede con votazione a scrutinio palese, comportando la deliberazione verifiche tecniche;

Vista la l.r. 7/1992 come modificata e integrata dalla l.r. n. 26 del 01.09.1993;

Vista la l.r. n. 31/1986 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana,

approvato con D.P.R.S. n. 3 del 20.08.1960 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente OO.EE.LL. della Regione Sicilia;

PROPONE

Di sottoporre al Consiglio comunale l'esame delle eventuali ipotesi di incompatibilità dei consiglieri comunali eletti ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 31/86 (modificata con LL.RR. n. 7/92, n. 22/2008, n. 612011 e n. 14/20012);

Di attivare la procedura di cui all'art. 14 della l.r. n. 31/1986 qualora dovessero emergere nel corso della seduta motivi ostativi alla carica nei confronti di consiglieri comunali neoeletti;

Di dare atto che i provvedimenti afferenti agli adempimenti della prima adunanza sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione, come sancito dal parere C.G.A. n. 52 del 11.02.1971.

La Resp. dell'Area affari generali e risorse umane

Maddalena Caruso



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to D'Aquila Giovanni

IL PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Nadia Gruttadauria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -line comunale dal _____ al _____
col n. _____ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

☐ Viene affissa all'Albo comunale il giorno _____ per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Nadia Gruttadauria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

➤ **E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:**

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.e ii.;
- Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°44/91 e ss.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Nadia Gruttadauria
